



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia



RP 362



Allegato alla deliberazione
G.C. n. 64 del 31/07/2002
composto di n.14 fasciate.

Il Segretario
F.70 (DR. FERNANDO ROVANI)

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Approvato con delibera G.C. n.64 del 31/07/2002.

*Ripubblicato all'Albo Pretorio
per ulteriori 15 gg. consecutivi
dal 19-09-03 al 4-10-03*

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fernando Rovani)

REGGIOLO 16/10/03

Indice

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Definizioni

TITOLO II – FIGURE PREVISTE DALLA LEGGE N. 675/96

Art. 4 – Titolare per il trattamento dei dati

Art. 5 – Responsabili per il trattamento dei dati

Art. 6 – Soggetti incaricati del trattamento dei dati

TITOLO III – TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 7 – Informazione

Art. 8 – Trattamento dei dati

Art. 9 – Individuazione delle banche dati

TITOLO IV – ACCESSO AI DATI

Art. 10 – Diritti dell'interessato

Art. 11 – Accesso interno ed esterno dei dati personali

TITOLO V – DATI SENSIBILI

Art. 12 – Trattamento dei dati

Art. 13 – Rapporti con altri soggetti pubblici e/o privati

TITOLO VI – MISURE DI SICUREZZA

Art. 14 – Misure di sicurezza

Art. 15 – L'Amministratore di sistema

Art. 16 – Entrata in vigore

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, compresi quelli a carattere sensibile, contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione comunale, in attuazione della Legge 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni, del D.Lgs. n. 135 dell'11.05.1999 e dei Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto di accesso alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche e favorisce la trasmissione di dati e documenti tra le banche dati e gli archivi del Comune, degli Enti territoriali, degli Enti pubblici, dei gestori, degli esercenti e degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea. E ciò anche al fine di adempiere all'obbligo della comunicazione interna ed esterna e di semplificazione dell'azione amministrativa nonché di favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali del Comune nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità sanciti dalla legislazione vigente.
2. Ai fini del presente regolamento, per finalità istituzionali del Comune si intendono:
 - a) le funzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;
 - b) le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi, convenzioni e strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente;
 - c) le funzioni collegate all'accesso ed all'erogazione dei servizi resi dal Comune alla cittadinanza.
3. In particolare nell'ipotesi di trattamento di dati sensibili, per finalità istituzionali, si intendono le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e che sono previste come tali dal D.Lgs. n. 135/99, da altre leggi e dal Garante per la protezione dei dati personali.
4. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici e telematici.

Art. 3 Definizioni

5. Ai fini del presente regolamento, così come previsto dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si intende:
 - a) per "*banca dati*", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
 - b) per "*dato personale*", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche

- indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- c) per "*dato anonimo*", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - d) per "*dato sensibile*", ogni informazione idonea a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, politico o sindacale, nonché lo stato di salute e la vita sessuale e assoggettata al sistema di garanzie definito dal D.Lgs. n. 135/99;
 - e) per "*dato particolare*", dato diverso da quelli di cui agli articoli 22 e 24 della legge n. 675/96 che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare;
 - f) per "*titolare*", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica Amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
 - g) per "*responsabile*", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
 - h) per "*incaricato*", la persona fisica individuata dal Responsabile e dal titolare per il trattamento dei dati, all'interno della varie unità lavorative e da questi autorizzato a compiere le operazioni di trattamento dei dati stessi;
 - i) per "*interessato*", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - j) per "*operazione eseguibile*" le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati sensibili;
 - k) per "*trattamento*", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o, comunque, automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - l) per "*comunicazione*", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - m) per "*diffusione*", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - n) per "*blocco*", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento.

TITOLO II

FIGURE PREVISTE DALLA LEGGE N. 675/96

Art. 4

Titolare per il trattamento dei dati

1. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Reggiolo, nella persona del Sindaco pro tempore, in qualità di legale rappresentante.

2. Il titolare può delegare con proprio provvedimento le funzioni di cui al presente articolo al Segretario comunale o al Responsabile del Servizio cui la banca dati afferisce.
3. Il titolare è responsabile delle decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati, comprese le misure di sicurezza da adottare, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.
4. Il titolare provvede, in particolare, a:
 - a) comunicare al Garante per la protezione dei dati personali, le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico;
 - b) nominare il responsabile di ciascuna banca dati e ad impartire loro le istruzioni e le direttive;
 - c) vigilare sulla osservanza delle istruzioni impartite e sul pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, tramite verifiche periodiche;
 - d) comunicare al garante la cessazione del trattamento dei dati di cui alla lettera a).

Art. 5

Responsabili per il trattamento dei dati

1. Il titolare del trattamento dei dati nomina, con provvedimento motivato, i Responsabili di ciascuna delle banche dati, personali e sensibili, e del relativo trattamento, individuati, di norma, nei delle strutture di massima dimensione in cui si articola l'organizzazione dell'Ente. Ove esigenze organizzative lo rendano necessario, possono essere nominati più responsabili di una stessa banca dati.
In caso di assenza o di impedimento del responsabile per il trattamento dei dati può essere nominato un sostituto.
2. Nel caso di mancata nomina, il titolare è responsabile di tutte le operazioni di trattamento.
3. I responsabili per il trattamento dei dati sono preposti alla gestione e tutela dei dati personali nonché alla salvaguardia della integrità e della sicurezza degli stessi. In particolare, provvedono, per i rispettivi ambiti di competenza, a:
 - a) individuare, se ritenuto opportuno, e comunicare al titolare i nominativi oppure le categorie o i profili specifici incaricati del trattamento dei dati;
 - b) impartire agli incaricati, sulla base delle direttive di massima impartite dal titolare, le istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali, eseguendo gli opportuni controlli;
 - c) comunicare al responsabile dei sistemi informativi dell'Ente l'elenco di tutte le banche dati informatizzate esistenti nell'ambito della propria competenza ed ogni eventuale variazione;
 - d) curare l'informazione agli interessati relativa la trattamento dei dati e alla loro comunicazione e diffusione, predisponendo, in particolare, la modulistica o altre forme idonee di informazione, inerente i propri uffici facendo, in caso di dati sensibili, espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento;
 - e) curare l'eventuale raccolta del consenso degli interessati per il trattamento dei dati sensibili in assenza di una specifica legge che ne preveda il trattamento;

- f) impartire disposizioni operative per la sicurezza della conservazione dei dati e per la correttezza dell'accesso;
 - g) adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 675/96 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 17 del D.P.R. 31.03.1958, n. 501;
 - h) controllare che la comunicazione e la diffusione dei dati avvenga nei limiti degli artt. 22, 27 e 9 della Legge n. 675/96 e successive modifiche e integrazioni nonché dell'art. 3 del D.Lgs. n. 135/99;
 - i) inviare al Garante, tramite il titolare, le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge n. 675/96 e successive modifiche e integrazioni;
 - j) disporre motivatamente il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni del trattamento, dandone tempestiva comunicazione al titolare.
4. Nella situazione di affidamento all'esterno della gestione di una banca dati, il titolare provvede alla nomina del concessionario, quale responsabile del trattamento delle banche dati per la durata del rapporto convenzionale; in tal caso le suindicate attività, relativamente alle banche dati gestite, sono svolte prioritariamente dal concessionario, conservando il Responsabile competente per materia il dovere di vigilanza.

Art. 6

Soggetti incaricati del trattamento dei dati

1. I responsabili del trattamento dei dati procedono all'individuazione, all'interno di ciascuna area, degli incaricati, ossia delle persone autorizzate nei vari uffici a compiere le operazioni di trattamento dei dati, in conformità delle istruzioni ricevute dai responsabili stessi che devono controllarne l'osservanza.
2. Agli incaricati, ove tecnicamente possibile, viene assegnato un codice di accesso personale che viene registrato all'inizio e al termine delle operazioni di trattamento.

TITOLO III TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 7

Informazione

1. I soggetti di cui sono raccolti i dati personali devono essere, a cura del Responsabile o suo delegato, preventivamente informati, anche verbalmente, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 675/96, rispetto a:
 - il trattamento effettuato sui dati;
 - le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - la natura obbligatoria o facoltativa dei conferire i dati;
 - le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
 - i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - la denominazione e la sede del titolare nonché il nome e la qualifica professionale di almeno un responsabile, indicando le modalità attraverso le quali è altrimenti conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili;

- i diritti di cui all'art. 13 della citata legge.
1. I Responsabili dei servizi favoriscono, a tal fine, la introduzione, anche in via elettronica, di moduli che contenga l'informazione e, nei casi in cui sia richiesta, la dichiarazione di consenso al trattamento da parte dell'interessato.

Art. 8

Trattamento dei dati

1. I dati personali oggetto del trattamento devono essere:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti;
 - b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
 - c) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
 - d) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività del Comune o forniti dagli interessati, può essere effettuato:
 - a) da società, enti o consorzi che per conto del Comune forniscono specifici servizi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Comune, ovvero attività necessarie all'esecuzione delle prestazioni e dei servizi imposti da leggi, regolamenti, norme comunitarie o che vengono attivati al fine di soddisfare bisogni e richieste dei cittadini;
 - b) dai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria per lo svolgimento delle attività, loro affidate dal Comune;
 - c) dai soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento.
3. Nell'ambito dei servizi istituzionali dell'Ente rientrano anche le funzioni svolte su delega, convenzione o concessione, anche mediante appalto, da soggetti pubblici o privati, nonché dagli Istituti di credito che operano come Tesoriere ed Esattore comunale. In tali casi, il soggetto che effettua il trattamento è tenuto ad osservare gli obblighi e le misure di sicurezza previste dalla legge n. 675/96, a tal fine procede alla nomina di un responsabile, dandone comunicazione al titolare della banca dati.
4. In caso di affidamento a terzi della gestione del sistema informativo, nell'atto di affidamento dovrà essere individuato il servizio deputato a porre in essere le modalità tecniche per l'attuazione delle misure di sicurezza nonché alla verifica delle stesse nel corso della gestione.
5. Il Comune favorisce la trasmissione e lo scambio di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli Enti territoriali, degli Enti pubblici, dei gestori, degli esercenti, degli incaricati di pubblico servizio, nonché di altri soggetti pubblici e privati, anche associativi, che sviluppino in collaborazione con l'Amministrazione comunale attività connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali.
6. La comunicazione e la diffusione dei dati personali a privati o ad enti pubblici economici, sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.
7. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai registri dello stato civile, degli atti anagrafici e delle liste elettorali o da altre specifiche disposizioni di legge, è illegittimo fornire dati, elenchi, anche anagrafici, e tabulati a terzi.

8. Nelle ipotesi in cui la legge, lo statuto o il regolamento prevedono pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento può adottare opportune misure atte a garantire la riservatezza dei dati sensibili.

Art. 9

Individuazione delle banche dati

1. Le banche dati gestite, in forma elettronica e cartacea, dall'amministrazione comunale sono individuate, su proposta del Segretario comunale, con presa d'atto della Giunta comunale.
2. Il Segretario comunale provvede annualmente alla verifica e all'aggiornamento dell'elenco delle banche dati gestite dall'Amministrazione comunale, sulla base delle relative comunicazioni inoltrate dai vari Responsabili di servizio. A tal fine, la comunicazione deve contenere:
 - a) le finalità e le modalità del trattamento;
 - b) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
 - c) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
 - d) le eventuali trasmissioni dei dati ad altri soggetti sia interni che esterni al Comune;
 - e) una descrizione delle misure di sicurezza adottate;
 - f) l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche dati.
3. In sede di prima applicazione, i dati raccolti e gestiti, sulla base delle disposizioni di legge o di regolamenti e, comunque, necessari al raggiungimento dei fini istituzionali, sono quelli riportati nell'allegato depositato agli atti.

TITOLO IV ACCESSO AI DATI

Art. 10

Diritti dell'interessato

1. I soggetti interessati al trattamento dei dati personali che intendono esercitare i diritti di cui all'art. 13 della Legge n. 675/96 indirizzano le relative istanze al responsabile delle banche dati di riferimento, il quale dovrà dare la relativa risposta entro cinque giorni dalla ricezione.
2. Per ogni richiesta di comunicazione dei dati personali può essere richiesto all'interessato un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sostenuti.
3. La richiesta può essere rinnovata, salvo l'esistenza di giustificati motivi, ad intervallo non minore di novanta giorni.

Art. 11

Accesso interno ed esterno dei dati personali

1. Gli uffici comunali nell'interscambio delle informazioni inerenti i dati personali, pur nell'ambito delle diversificate competenze, devono attenersi alle seguenti disposizioni:

- La comunicazione dei dati all'interno della struttura organizzativa, per ragioni di ufficio, non è soggetta a limitazioni particolari.
Il responsabile della banca dati, specie se la comunicazione concerne dati sensibili, può tuttavia disporre le misure ritenute necessarie alla tutela della riservatezza delle persone.
- L'Ufficio gestione del personale dovrà provvedere a comunicare, ove richiesto, il monte ore malattia (con l'esclusione dei certificati medici contenente le diagnosi) di ogni singolo dipendente. Altresì, su richiesta, dovrà segnalare eventuali situazioni invalidanti che non permettono al personale di svolgere determinati compiti o mansioni (senza precisare la tipologia dell'invalidità e/o inabilità). Altresì, nell'effettuare la richiesta per visita fiscale, non potrà rendere noto la diagnosi di malattia.
- Per la consultazione degli archivi anagrafici da parte di altre amministrazioni o dei gestori ed esercenti di pubblici servizi e l'interconnessione tra questi e le banche dati di altre amministrazioni occorre sottoscrivere una convenzione che preveda la possibilità di collegamenti informatici o telematici attraverso i quali rendere disponibili, su richiesta, mediante l'attribuzione di una chiave riservata di accesso, la consultazione in rete o la trasmissione di un documento o di un certificato relativo ad elenchi di iscritti all'anagrafe oppure a specifiche attestazioni attinenti alla residenza o allo stato di famiglia di singoli residenti.
- La comunicazione esterna dei dati personali è diversificata in base agli individui richiedenti:

Pubblici Amministratori

I componenti del Consiglio comunale e della Giunta comunale hanno diritto di accesso ai dati, ad esclusione di quelli definiti sensibili ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 675/96 e dei seguenti atti e documenti:

- atti riguardanti lo stato fisico del personale;
- relazioni e segnalazioni prodotte all'autorità giudiziaria in esecuzione dell'art. 2 c.p.p.;
- atti sui quali la legge pone il divieto di divulgazione o casi di segreto d'ufficio;
- atti relativi a procedure di contenzioso in itinere;
- atti preliminari di trattative negoziali;
- atti preliminari di procedimenti tributari.

I dati acquisiti dagli amministratori devono essere utilizzati esclusivamente per le sole finalità collegate all'esercizio del mandato. Non è pertanto legittimo utilizzare tali dati per la propaganda elettorale.

Privati, Associazioni e Formazioni Politiche

L'accesso ai dati personali, esclusi quelli definiti sensibili, è permesso esclusivamente quando gli stessi provengono da pubblici registri, da elenchi o documenti accessibili da chiunque.

Alle associazioni di volontariato e solidarietà sociale nonché alle organizzazioni religiose, di confessione anche diversa da quella cattolica, operanti sul territorio del Comune, è riconosciuto l'accesso ai dati personali esclusivamente per finalità sociali ed umanitarie o di svolgimento dell'attività religiosa.

E' fatto obbligo sia alle associazioni che alle organizzazioni religiose di non divulgare i dati richiesti. Qualsiasi trattamento non attuato per i fini richiesti e/o la divulgazione dei dati acquisiti è considerata violazione degli artt. 11, 20 e 27 della Legge n. 675/96 e pertanto passibile di sanzioni.

Giornalisti

Il giornalista, nell'esercizio della propria professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, ha il diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni, ad esclusione dei dati sensibili, nei limiti del diritto di cronaca ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, sulla base del codice deontologico approvato dall'Autorità Garante ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 675/96 con provvedimento 29.07.1998.

Le esenzioni e le deroghe si attuano quando si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla riservatezza con le norme sulla libertà di espressione. In particolare:

- per fatti riguardanti minori è necessario il consenso scritto dei genitori o dei parenti più prossimi.
- È fatto divieto agli uffici di stato civile di trasmettere le liste delle pubblicazioni matrimoniali agli organi di informazione.
- è fatto divieto di fornire fotografie che consentano di identificare un soggetto indagato e/o imputato;
- In caso di incidenti con vittime od infortuni o atti criminali possono essere forniti esclusivamente le iniziali di cognome e nome, l'età, la città di residenza.
- La consultazione dei registri di stato civile al solo fine di conoscere gli eventi di nascita, matrimonio, morte, è permessa esclusivamente per scopi di informazione giornalistica.

In ogni caso il richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione liberatoria di esclusione di ogni responsabilità da parte dell'Amministrazione comunale qualora si verificasse la pubblicazione di informazioni diverse da quelle in essa specificate.

Comunicati stampa

L'invio di comunicati stampa, via Internet o Fax, alle testate giornalistiche, radiofoniche e televisive, locali o nazionali, rientra nei compiti d'istituto del Comune; pertanto la banca dati all'uopo costituita e informatizzata, contenente i dati anagrafici, telefonici e di residenza dei giornalisti e relative testate, deve essere utilizzata esclusivamente per tale scopo.

E' fatto divieto al personale addetto alla trasmissione di prendere cognizione della corrispondenza telefonica e di duplicare per fini personali i dati presenti nella banca dati.

Sindacati

L'Ufficio del Personale deve fornire alle Organizzazioni Sindacali informazioni e documenti inerenti al personale previsti dagli accordi contrattuali collettivi nazionali e decentrati.

- E' consentita la registrazione audio e video e la diffusione delle relativi immagini in ordine ad iniziative organizzate dal Comune di cui si voglia dare ampia conoscenza al pubblico, come conferenze stampa, riunioni del consiglio comunale, ecc. In tali casi è opportuno informare i presenti della diffusione delle immagini,

anche attraverso l'affissione di avvisi, evitando in ogni caso di diffondere dati idonei a rivelare dati sensibili inerenti a singoli cittadini.

- Il diritto di accesso è escluso quando sussistono esigenze di tutela della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese e la conoscenza e la diffusione dei dati possono ledere i diritti inviolabili della persona.

TITOLO V DATI SENSIBILI

Art. 12

Trattamento dei dati

1. I dati personali "sensibili" di cui all'art. 22 della Legge n. 675/96 possono essere oggetto del trattamento, in quanto siano espressamente autorizzati dal D.Lgs. n. 135/99, da altra disposizione di legge o da provvedimenti del Garante, che prevedano i tipi di dati trattabili, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità d'interesse pubblico perseguite.
2. Per le attività svolte dal Comune rispetto alle quali sono definite dalla legge le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, ma per le quali non si ha determinazione in via normativa delle tipologie di dati trattabili e delle operazioni eseguibili, tali elementi sono individuati nell'allegato depositato agli atti.
3. L'Amministrazione comunale deve verificare che le attività istituzionali, comportanti il trattamento di dati sensibili, perseguano rilevanti finalità di interesse pubblico e siano riconducibili all'elenco depositato agli atti, aggiornato annualmente con apposito provvedimento del Segretario comunale.
4. Qualora il responsabile del trattamento dei dati ravvisi la sussistenza di una finalità di rilevante interesse pubblico non espressamente prevista da una disposizione di legge o da un provvedimento del Garante, comunica l'individuazione dell'attività al titolare che provvederà ad inoltrare la richiesta di autorizzazione al Garante. A tale riguardo occorre richiedere l'autorizzazione per la gestione delle polizze RCA auto di cui è titolare il Comune nonché dell'infortunistica dei cittadini che inoltrano delle denunce nei confronti del Comune, richiedendo in attesa della stessa, il consenso scritto dell'interessato.
5. Gli incaricati individuati sono autorizzati a trattare i dati sensibili, quando:
 - a) i dati siano strettamente pertinenti alla finalità da perseguire e siano necessari per il raggiungimento dell'obiettivo finale previsto dalla legge di riferimento;
 - b) l'obiettivo finale non sia raggiungibile con ulteriori modalità, diverse dall'utilizzo dei dati sensibili;
 - c) nel caso in cui il trattamento dei dati sensibili sia, direttamente o indirettamente, idoneo a rivelare dati sensibili di terzi, questi siano stati correttamente informati ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/96;
 - d) nell'informativa si faccia espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale il trattamento è effettuato;
 - e) i dati trattati con mezzi elettronici o automatizzati siano sottoposti ad idonea tecnica di cifratura, in modo da renderli non consultabili da estranei; tale tecnica deve essere utilizzata anche per il trattamento non automatizzato dei dati concernenti lo stato di salute e la vita sessuale, dati per i quali deve essere effettuata una conservazione separata dagli altri dati personali sensibili. Tale principio vale anche in

riferimento ai fascicoli personali i quali, pur dovendo mantenere la loro unitarietà in relazione ai singoli dipendenti interessati, richiedono l'adozione di cautele come ad esempio l'utilizzazione di sottofascicoli da conservare chiusi o con modalità che riducano la possibilità di una indistinta consultazione.

- f) il trattamento si limiti solo alla raccolta, conservazione, utilizzazione diretta e comunicazione dei dati ai soli soggetti istituzionali preposti a collaborare con il Comune per il perseguimento delle finalità,
 - g) sia esclusa ogni forma di diffusione generalizzata dei dati, se non in forma aggregata ed in modo tale da rendere impossibile ricondurre il dato al singolo soggetto titolare del medesimo. Tale diffusione in forma aggregata, inoltre, deve ritenersi autorizzata solo ed elusivamente per finalità di studio, ricerca, statistica e simili, perseguite da soggetti pubblici o associazioni non aventi scopo di lucro.
6. In ogni caso, i dati personali "sensibili", possono essere oggetto di trattamento preferibilmente con il consenso scritto dell'interessato.

Art. 13

Rapporti con altri soggetti pubblici e/o privati

1. I dati sensibili possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati nei seguenti casi:
 - a) quando la comunicazione è prevista da un'espressa norma di legge statale o regionale o da altra fonte equiparata;
 - b) quando la richiesta della comunicazione è avanzata da altro soggetto pubblico per il perseguimento di finalità che per legge o per il proprio ordinamento sono considerate di rilevante interesse pubblico; in tal caso il richiedente deve indicare, per iscritto, la finalità perseguita e la disposizione di legge o del proprio ordinamento che attribuisce alla medesima il carattere di rilevante interesse pubblico. Della comunicazione dei dati è data notizia al Titolare ed al Responsabile dei dati medesimi.
 - c) Quando la richiesta è avanzata da un soggetto privato per far valere innanzi all'autorità giudiziaria un proprio diritto, purché sia dimostrata l'esistenza di un procedimento in corso;
 - d) In caso di ordine di esibizione e/o comunicazione dell'autorità giudiziaria.

TITOLO VI MISURE DI SICUREZZA

Art. 14

Misure di sicurezza

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze rese disponibili dal progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante la scelta di adeguate e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito anche accidentale, dei dati stessi.

2. Il Sindaco, a tal fine, con proprio provvedimento, nomina i Responsabili dei Servizi, quali Responsabili delle banche dati sotto il profilo della sicurezza.
3. I Responsabili delle banche dati sono tenuti a nominare, a loro volta, gli incaricati del trattamento di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 318/99, in relazione alle strutture organizzative rispettivamente dirette e alle risorse umane presenti, dando atto che la tenuta del registro degli accessi agli archivi cartacei avverrà a cura e sotto la responsabilità dei singoli incaricati del trattamento.
4. Gli accessi ai dati personali effettuato mediante elaboratori non accessibili da altri elaboratori devono essere protetti da password ed è fatto divieto di renderle pubbliche o comunicare od altri le proprie password personali di accesso ai dati. Tutte le password verranno sostituite periodicamente e consegnate on lettera di ricevuta a tutti gli utilizzatori.
5. Per i trattamenti di dati personali effettuati mediante elaboratori accessibili da altri elaboratori solo attraverso reti non disponibili al pubblico a ciascun incaricato deve essere attribuito un codice identificativo personale esclusivo per l'utilizzazione dell'elaboratore.
6. I documenti cartacei contenenti dati personali, inclusi quelli sensibili, devono essere conservati in archivi ad accesso controllato e con possibilità di chiusura e devono essere identificati e registrati i soggetti che vi vengono ammessi dopo l'orario di chiusura degli uffici.

Art. 15

L'Amministratore di sistema

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318, la Giunta comunale individua l'Amministratore di sistema tra i dipendenti, aventi le competenze informatiche necessarie o, in mancanza, nomina un consulente esterno che abbia la professionalità ed esperienza adeguata per svolgere il ruolo in parola.
8. All'Amministratore di sistema sono affidati i seguenti compiti:
 - a) sovrintendere all'intero sistema di base dati informatico presente nell'Ente e consentirne l'utilizzazione;
 - b) predisporre la proposta di programma di interventi che l'Amministrazione dovrà adottare per l'adeguamento delle banche dati informatiche e cartacee alle misure minime di sicurezza;
 - c) effettuare l'analisi delle modalità di trattamento dei dati personali al fine di renderle compatibili con le misure di sicurezza;
 - d) effettuare i controlli sugli accessi effettuati alle banche dati informatiche, al fine di verificarne la conformità al rispetto delle misure di sicurezza;
 - e) custodire integralmente e gestire interamente le misure di sicurezza delle banche dati informatiche, con le relative necessarie e/o opportune modificazioni ed aggiornamenti.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di adozione, viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni

consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo non festivo all'ultimo di pubblicazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di privacy.

(H:\REGOLAMENTI\PRIVACY\reg-privacy.doc)